

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.PG		/2011	/267968
DEL	04	/11	/2011

Alla Provincia di Ferrara

c.a. Arch. Massimo Mastella

e.p.c.

Al Comune di Massa Fiscaglia

OGGETTO: parere in merito al regime autorizzativo di impianti fotovoltaici collocati su serre

Con nota del 6 ottobre 2011 la Provincia di Ferrara ha richiesto chiarimenti sulla realizzazione di impianti fotovoltaici collocati su serre, attraverso l'autorizzazione unica (di seguito "AU"), il cui procedimento è disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. 387 del 2003 (di seguito "Decreto").

La Provincia richiede in particolare:

1. se la locuzione "impianto con moduli ubicati al suolo", contenuta nella deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 6 dicembre 2010, n. 28, comprenda oltre agli impianti con moduli posizionati sul suolo, a qualsiasi altezza, anche gli impianti con moduli ubicati sui tetti di edifici esistenti o non esistenti;
2. se l'AU di cui al Decreto citato e la relativa competenza della Provincia al rilascio del provvedimento abilitativo comprensivo delle nuove costruzioni e dell'impianto, trovi applicazione nel caso in cui questo sia configurabile come impianto su edifici.

Senza entrare, in alcun modo, nel merito della valutazione dell'accogliibilità della istanza specifica all'esame dell'Amministrazione provinciale, si esprimono le seguenti considerazioni generali sulla questione prospettata, sentite le D.G. Ambiente, Attività Produttive e Agricoltura.

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bolognatel 051.527.6979
fax 051.527.6019aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

1. Relativamente al primo quesito si chiarisce che per impianto con moduli ubicati al suolo si intende quella tipologia di impianti che siano collocati su un terreno non altrimenti edificato, attraverso apposite strutture di supporto dei moduli fotovoltaici.

Quanto alla ipotesi prospettata nella richiesta di parere, si osserva che, dal punto di vista tecnologico, le strutture di supporto agli impianti fotovoltaici possono assumere le più diverse caratteristiche ed essere dunque anche analoghe alle attuali serre, ma avendo come unica o prevalente finalità quella di consentire la funzionalità dell'impianto di produzione di energia e non quella della produzione agricola.

Anche in questi casi, tuttavia, l'impianto è soggetto alla disciplina di cui alle lettere A., B. e C. della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 6 dicembre 2010, n. 28 (di seguito "DAL n. 28 del 2010") e alle procedure approvative di cui al Decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. Questa speciale caratteristica della struttura di supporto dei pannelli non modifica infatti la natura dell'impianto, che rientra nel novero degli impianti ubicati al suolo.

Diverso è invece il caso in cui un impianto fotovoltaico debba essere posizionato sulla copertura di una serra, la quale presenti tutti i caratteri costruttivi e funzionali che le consentano di mantenere la sua destinazione principale funzionale allo svolgimento dell'attività agricola e sia accompagnata dalla predisposizione delle risorse strumentali e organizzative tipiche di una azienda agricola.

Questi impianti sono invece da considerare sottoposti alla disciplina di cui alla lettera D. della DAL n. 28 del 2010, relativa agli impianti fotovoltaici da realizzare su edifici esistenti in zona agricola.

Si ritiene infatti che la medesima disciplina di cui alla lettera D possa trovare applicazione non solo con riguardo agli edifici esistenti sul territorio agricolo alla data di approvazione della DAL n. 28 del 2010, ma anche per le nuove edificazioni (tra cui rientrano le serre ma anche le costruzioni per il ricovero degli attrezzi e dei macchinari agricoli, gli edifici per la trasformazione e il commercio dei prodotti dell'azienda, ecc.) che possono essere realizzate

in zona agricola, nell'osservanza della disciplina urbanistico edilizia che presiede alla ammissibilità di queste trasformazioni.

Questi interventi edilizi, come è noto, sono consentiti soltanto a favore di aziende agricole e unicamente per la necessità di soddisfare comprovate esigenze della conduzione del fondo, e cioè per l'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, e sempre che per la loro attuazione non sia possibile utilizzare i manufatti edilizi esistenti (art. A-21, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000). In particolare, la realizzazione di questi manufatti edilizi nel territorio rurale è subordinato al rilascio del permesso di costruire da parte dell'amministrazione comunale competente, a seguito dell'accertamento della conformità dell'intervento alla legislazione statale e regionale, alle previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica e alla disciplina edilizia, nonché alla verifica dello speciale titolo di legittimazione del soggetto richiedente e all'apprezzamento della rispondenza della costruzione alle effettive esigenze produttive dell'azienda.

In estrema sintesi, la realizzazione di nuove serre per la produzione agricola dotate di impianti fotovoltaici è subordinata al fatto che sia dimostrata l'effettiva utilizzazione ad uso agricolo delle costruzioni, riferita alle attività concretamente svolte dall'impresa agricola e alla necessità di soddisfare esigenze produttive dell'azienda.

2. Quanto fin qui evidenziato consente di risolvere anche il secondo quesito posto dall'amministrazione provinciale: gli edifici funzionali all'agricoltura, tra cui le serre, non rientrano nel novero delle "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti" la cui realizzazione è subordinata al procedimento unico (e alla conseguente autorizzazione unica) di cui all'art. 12 del Decreto.

Infatti, una serra, così come ogni altro manufatto edilizio utilizzato dall'azienda agricola, se da una parte può certamente costituire il supporto sul quale realizzare un impianto fotovoltaico, nel rispetto delle norme di tutela degli edifici storico culturali e delle norme di sicurezza sismica, non fa parte delle opere funzionali o connesse a detto impianto, come se

la sua realizzazione fosse unicamente preordinata a sorreggere i moduli fotovoltaici, ma costituisce un'opera edilizia autonoma, avente una propria funzionalità, la cui realizzazione è subordinata ad un procedimento distinto rispetto a quello dell'AU che si conclude con il rilascio del permesso di costruire (¹). Si ritiene dunque che il permesso di costruire le serre ad uso agricolo non sia compreso nel procedimento unico di cui all'art. 12 del Decreto e che esso mantenga la propria autonomia rispetto all'autorizzazione unica, risultando un presupposto, autonomo rispetto alla autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzare sullo stesso edificio..

3. Ciò detto circa la distinta natura, efficacia e competenza al rilascio del titolo abilitativo, occorre sottolineare che anche in tali ipotesi possono trovare applicazione le modalità di snellimento dell'azione amministrativa previste dall'art. 14, comma 3 e 4 della Legge n. 241 del 1990, relative:

- alla facoltà per la Provincia di Ferrara e il Comune di Massa Fiscaglia di convocare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 241 del 1990 una conferenza di servizi istruttoria per l'esame contestuale del progetto e di tutti gli interessi coinvolti dai due procedimenti amministrativi connessi, con la

(¹) Le linee guida statali del 10 settembre 2010 emanate per chiarire lo svolgimento del procedimento di cui all'art. 12, hanno ripetuto l'ambito applicativo dell'AU:

- la parte I dell'Allegato punto 3, nell'individuare le opere connesse vi comprende i servizi ausiliari e le opere necessarie alla connessione alla linea elettrica;
- la parte III dell'Allegato punto 15, ribadisce che l'AU costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili;
- lo stesso Allegato nell'elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, al punto 7 vi include il permesso di costruire che, per i concetti contenuti nel testo delle linee guida, deve intendersi come titolo edilizio per costruire l'impianto, oltre alle opere connesse e alle infrastrutture.

partecipazione di tutte le amministrazioni interessate dalla costruzione delle serre e dell'impianto fotovoltaico (comma 3);

- alla facoltà dell'amministrazione Provinciale di Ferrara, in quanto amministrazione preposta al rilascio del provvedimento finale, anche su richiesta dell'interessato, di convocare una conferenza di servizi decisoria, diretta ad assicurare la conclusione coordinata dei due procedimenti amministrativi paralleli, acquisendo contestualmente i due atti di consenso di competenza di amministrazioni pubbliche distinte e fondati su differenti presupposti.

A differenza dei casi disciplinati dall'art. 12 del Decreto, tale conferenza di servizi dovrà tener conto della autonomia dei due provvedimenti e del fatto che l'ammissibilità o meno della serra in territorio agricolo costituisce un presupposto per la valutazione della realizzabilità dell'impianto fotovoltaico, in quanto solo l'esito positivo sulla prima valutazione consente di verificare se sussistono i requisiti e condizioni cui è subordinata la realizzazione degli impianti a norma della lettera D della DAL n. 28 del 2010 e della restante normativa settoriale per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Cordialmente

Dott. Giovanni Santangelo

GS